

OSSERVAZIONI DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA AL DOCUMENTO: " APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEL PERCORSO E DELLE MODALITÀ DI FORMAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 76 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2017, N. 24 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E USO DEL TERRITORIO".
Bologna 16/11/2023

PREMESSA

Sono ormai trascorsi ben 18 anni dalla costituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Fino ad oggi, il Parco stesso era privo di Piano Territoriale, cioè dello strumento fondamentale di gestione e governo del suo territorio.

Addirittura, nel corso del 2011, fu redatta una proposta di piano che poi fu ingloriosamente affossata.

Oggi il piano territoriale è stato finalmente assunto in tempi insolitamente brevi.

Ciò è dovuto al fatto che, in assenza di piano territoriale, non è possibile autorizzare il piano delle attività estrattive (PIAE) della cava di Monte Tondo e di conseguenza si dovrebbe forzatamente interrompere l'attività di cava.

Ne consegue che spetta al piano territoriale del Parco autorizzare il proseguimento dell'attività estrattiva, ma solo in conformità alle finalità del Parco stesso.

Ma il Parco (per quanto di sua competenza e in palese contraddizione con le proprie finalità) con questo piano territoriale rimuove i precedenti vincoli all'estensione dell'area di cava.

Ciò è molto grave.

Va infatti sottolineato che nella documentazione del piano territoriale "l'attività estrattiva ha determinato una forte modifica dell'assetto geomorfologico e idrogeologico dell'area interessate all'interno di Rete Natura 2000" ne consegue che "l'attività estrattiva non è compatibile con le norme che regolamentano la Rete Natura 2000". Sempre nei documenti del piano si afferma che "l'attività estrattiva non è ecosostenibile in quanto si asporta la formazione gessosa che non ha più possibilità di rigenerarsi" di conseguenza non è possibile alcun recupero o ripristino dell'area di cava.

Considerate queste premesse come è possibile giustificare il proseguo dell'attività estrattiva?

E ancora: come si può ripristinare qualcosa che non esiste più?

La legge regionale che regola i siti di Rete Natura 2000, vieta poi la modifica e l'alterazione dei fenomeni carsici, il piano territoriale può invece consentirli e puntualmente lo fa.

Ovviamente anche questa deroga è peggiorativa per la tutela di quegli stessi fenomeni carsici definiti dal piano territoriale "tra i maggiori non soltanto della Vena del Gesso ma dell'intera Unione Europea" e, come richiesto dal Parco stesso, inseriti nel Patrimonio Mondiale.

A tal proposito, va sottolineato che l'espansione dell'area di cava, a dispetto di quanto da più parti ventilato, comporterebbe l'esclusione dei gessi emiliano-romagnoli dalla lista dei Patrimoni Mondiali.

È davvero grave che un parco, di fatto, rimuova gli ostacoli e spiani la strada a quanti vorrebbero far decadere questo prestigioso riconoscimento che, giova ricordarlo, riguarda quasi per intero le formazioni gessose dell'Emilia-Romagna.

Viene poi istituita una sottozona con la quale si autorizza l'attività estrattiva. Il punto è che tale sottozona si estende abbondantemente oltre l'attuale limite del PIAE.

Quest' area da decenni non è soggetta ad attività estrattiva e nemmeno potrà esserlo in futuro, inoltre è compresa nel Patrimonio Mondiale in quanto qui si sviluppa gran parte dei sistemi carsici del Re Tiberio e dei Crivellari e per tanto dovrebbe esser inserita nel Parco e in Zona B. Nulla giustifica che tale area oltrepassi il limite del PIAE a meno che non si pensi in futuro di abrogare le norme che vietano l'ampliamento della cava, e così prevedere, sin da oggi, anche da parte del piano territoriale, l'espansione dell'area estrattiva. Infine, in considerazione che è il parco ad autorizzare l'attività estrattiva, dovrebbe allo stesso tempo indicare il termine di cessazione della stessa, come indicato nelle raccomandazioni contenute nello studio della Regione pubblicato nel 2021.

In estrema sintesi, questo piano territoriale contraddice sé stesso: da un lato riconosce la valenza naturalistica della zona di cava e nello stesso tempo cancella (per quanto ad esso compete) gli ostacoli che potrebbero impedire, in futuro, la sua espansione, nonché la distruzione delle grotte. Ciò, tra l'altro, condurrebbe all'abrogazione del sito Patrimonio Mondiale. Un bel risultato per un Parco!

Ne consegue che il giudizio della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna sul piano territoriale del Parco non può che essere pesantemente negativo.

ESAME TECNICO

1) NORME DI PROTEZIONE

L'intera area dove si sviluppa la cava, per la sua assoluta importanza paesaggistica, scientifica e culturale è protetta da diverse norme:

- Sito della rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT4070011 (Dir. 92/43/CEE e Dir. 09/147/CE)
- Vincolo previsto dall'art. 136 del Dlgs n. 42/2004, a conferma del D.M. del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 12/12/1975 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Mauro, Monte Tondo, Monte della Volpe".
- Tutte le grotte sono tutelate in quanto habitat 8130 allegato I della direttiva 92/43/CEE;
- Tutte le grotte sono inserite nel Catasto Regionale delle Cavità Naturali e conseguente tutela ai sensi della L.R. n. 9/2006;
- Gran parte dell'area è "geosito" regionale "Vena del Gesso tra i Torrenti Senio e Sintria", e protetta ai sensi della L.R. n. 9/2006;
- Istituzione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e conseguenti norme di tutela.
- Patrimonio Mondiale

Tali norme VIETANO: 1) l'ampliamento dell'area estrattiva oltre l'attuale limite del PIAE; 2) La modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo, di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei. (attualmente questi fenomeni carsici vengono distrutti nonostante il divieto previsto) 3) demandano all'Ente Parco il compito di autorizzare o non autorizzare l'attività estrattiva.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Decreto 17 ottobre 2007. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Art. 5. "1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti: n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione..." il DM vieta l'ampliamento della cava oltre l'attuale limite di PIAE.

L.R. n. 6/2005

L'art. 6 introduce le norme di salvaguardia, che costituiscono le uniche norme di riferimento nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale e stabiliscono, al comma 7:

"Nell'area contigua si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti fatta eccezione per le seguenti attività che sono vietate:

b) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;

c) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;"

Quanto stabilito dalle lettere b) e c) è preciso e insormontabile, a meno delle previsioni del Piano Territoriale che, rispetto alle attività estrattive è normato dall'art. 25, comma 5:

"Nelle zone A, B, C e D è vietata l'apertura di miniere e l'esercizio di attività estrattive anche se previste dalla pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica il medesimo divieto fatta salva la possibilità del piano territoriale del Parco di prevedere attività estrattive, da attuarsi tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del Parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale delle aree estrattive persegue le finalità dell'uso pubblico dei suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed è definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore vigente".

Sito della rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT4070011 (Dir. 92/43/CEE e Dir. 09/147/CE)

Le due direttive non impongono divieti assoluti, ma prevedono l'assoluto rispetto delle aree di presenza degli elementi (habitat e specie) che tutelano, attraverso appositi elenchi e chiedono agli Enti gestori (nel nostro caso la Regione, che ha parzialmente delegato l'Ente Parchi e Biodiversità) anche l'emanazione di specifiche norme, dette Misure Specifiche di Conservazione.

La conservazione degli habitat e delle specie viene garantita attraverso la "valutazione di incidenza", con cui l'Ente vieta o chiede di mitigare interventi impattanti, in modo da renderli non più impattanti.

Nell'area di cava di Monte Tondo e oltre al limite dell'attuale PIAE sono soprattutto presenti i sistemi carsici del Re Tiberio e dei Crivellari habitat 8310 Grotte.

2) LIMITI DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Considerato quanto stabilito dalla L.R. n. 6/2005 solo il piano territoriale può "prevedere attività estrattive" anche nell'area contigua. Ciò è possibile, ma "esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del Parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale delle aree degradate."

Le finalità del parco sono indicate dalla legge istitutiva ovvero: "la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio,delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche e ai fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola; ...il recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici;"

Lo stesso Ente afferma:

- "l'attività estrattiva non è ecosostenibile in quanto si asporta la formazione gessosa che non ha più possibilità di rigenerarsi"
- "effettivamente l'attività estrattiva ha determinato una forte modifica dell'assetto geomorfologico e idrogeologico dell'area interessate all'interno della RN2000."
- "l'attività estrattiva non è compatibile con le norme che regolamentano la RN2000"

L'attività estrattiva quindi non è compatibile con lo spirito della legge e le finalità del parco.

Considerato il divieto previsto da Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007.

La cava non può espandersi oltre l'attuale limite del PIAE

Lo studio del 2021 della Regione (basato sullo studio ARPA 2001) ha indicato lo "scenario B" come unico possibile e raccomandato:

- "a) di utilizzare lo scenario B, esteso su un periodo di 10 o 15 anni, o comunque tempo necessario al completo recupero ambientale del Polo, indipendentemente dalla eventuale minore utilizzazione da parte del concessionario del volume autorizzabile (1,7 milioni di m3);*
- b) di considerare il nuovo periodo di attività come l'ultimo possibile e concedibile, inserendo opportune clausole di salvaguardia negli atti autorizzativi corrispondenti;*
- c) di utilizzare il decennio di ulteriore attività mineraria per attuare adatte politiche di uscita dal lavoro degli addetti oggi impiegati, in modo da minimizzare il problema al momento della cessazione delle attività"*

Lo "scenario B" è stato valutato adeguato dalla Regione Emilia-Romagna

Considerate le norme vigenti, i contenuti dello studio 2021 della Regione e che l'area oltre il limite del PIAE è Patrimonio Mondiale e quella all'interno del limite del PIAE è zona cuscinetto dello stesso Patrimonio quanto meno il piano territoriale dovrebbe stabilire che:

- **L'attività estrattiva deve rimanere circoscritta nel perimetro del vigente PIAE**
- **La cava deve cessare l'attività entro e non oltre l'anno 2031.**
- **Il nuovo periodo di attività, previsto dal prossimo PIAE 2021/2031, deve essere considerato comunque l'ultimo possibile e concedibile, indipendentemente dalla eventuale minore utilizzazione da parte del concessionario del volume autorizzabile.**

Diversamente il piano territoriale lascia ad altre norme ogni decisione futura in merito alla cava venendo meno quindi al suo compito di regolamentare l'attività estrattiva.

3) AC.CAV – AREE CONTIGUE DI MONTE TONDO

Viene istituita una sottozona AC. CAV. così *“In tale sottozona le attività estrattive sono consentite”* e regolamentate D.G.R. n.1147 del 16-07-2018. Il punto è che tale sottozona si estende abbondantemente oltre l'attuale limite di PIAE.

Spetta al piano territoriale, che ricordiamo, essere la norma che può *“prevedere attività estrattive”* stabilire dove svolgere tale attività. Anche in questo caso il piano territoriale viene meno al suo ruolo lasciando ad altre norme la possibilità di decidere in futuro come gestire l'attività estrattiva.

L'area di cava, oltre l'attuale limite del PIAE ricompresa nella sottozona, da decenni non è soggetta ad attività mineraria e nemmeno può esserlo in futuro. Inoltre è ricompresa nel Patrimonio Mondiale in quanto qui si sviluppa gran parte del sistema carsico del Re Tiberio e dei Crivellari.

Nulla giustifica che tale area oltrepassi il limite del PIAE a meno che non si pensi in futuro di abrogare le norme che vietano l'ampliamento della cava, e così prevedere, sin da oggi, anche da parte del piano territoriale l'espansione dell'area estrattiva.

L'area della sottozona AC.CAV – AREE CONTIGUE DI MONTE TONDO va limitata all'interno del perimetro del vigente PIAE.

4) INSERIMENTO IN ZONA B (FATTO SALVO I SISTEMI CARSIICI PRESENTI IN ZONA A) TUTTE LE GROTTI, RISORGENTI E I BACINI DI ASSORBIMENTO DELLE ACQUE CARSIICHE.

Nei documenti assunti, in merito ai sistemi carsici del Re Tiberio e Crivellari considerati dall'Ente *“tra i maggiori non soltanto della Vena del Gesso ma dell'intera Unione Europea”* e oggi Patrimonio Mondiale viene scritto che *“...il Parco si propone l'obiettivo di inserire tutte le cavità in questione in zona B alla dismissione dell'attività estrattiva. ...”* Se già oggi viene riconosciuto che questi sistemi carsici, tutti ricompresi nel sito RN2000, abbiano i requisiti per essere in zona B, perché rinviare tale decisione alla cessazione dell'attività estrattiva? Perché, se così importanti, lasciarli in gran parte nell' *“area contigua”* che ricordiamo essere *“l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso”*, mentre coerenza con quanto affermato vuole che essi siano all'interno del parco e in Zona B ovvero *“di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti”*.

Nelle *“Norme Tecniche di Attuazione”* si legge *“Le zone di Parco, costituiscono il sistema ambientale portante dell'area protetta, rappresentando l'insieme delle aree a maggior pregio naturalistico, contenenti gli elementi di maggiore importanza conservazionistica e, in particolare, l'emergenza della Formazione Gessoso-solfifera e l'insieme del sistema carsico della Vena del Gesso romagnola.”*

Non ci sono motivi scientifici, culturali e ambientali tali da ritenere che il sistema carsico del Re Tiberio e dei Crivellari non debbano essere, a maggior ragione oggi che sono Patrimonio Mondiale, parte del *“sistema ambientale portante dell'area protetta”* quindi ricompresi all'interno del parco e in Zona B.

Destano particolare preoccupazione i motivi per i quali è stata respinta la richiesta di inserimento inserirli nel parco e in Zona B infatti *“solo al termine dell'attività estrattiva l'area di cava assumerà una funzione per la fruizione pubblica e potendo così essere inserita nella ZONA B del Parco senza interferenze con l'attività estrattiva.”* Quale interferenza hanno questi sistemi carsici con l'attività estrattiva? Ricordiamo che in gran parte di tali sistemi carsici si sviluppano oltre l'attuale limite del PIAE in una zona dove l'estrazione del gesso è dismessa da decenni. Forese l'Ente ritiene che possono essere distrutti o alterati? Ricordiamo che sono nel sito RN2000 e Patrimonio Mondiale.

Le aree dove si sviluppano i sistemi carsici del Re Tiberio e Crivellari non possono restare fuori dal Parco diversamente saranno esclusi da una adeguata protezione e lo stesso Parco resterebbe privo di

due dei più importanti fenomeni carsici della Vena del Gesso, determinando inoltre il paradosso che una parte del Patrimonio Mondiale non è all'interno del parco stesso.

5) TUTELA DEI FENOMENI CARSICI EPIGEI IPOGEI

La legge VIETA *“la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo; la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;”*, nonostante sia fatto salvo quanto stabilito dal piano territoriale, si tratta di un chiaro divieto che non concede discrezionalità e/o eccezioni.

Considerato poi che l'intera area di cava è inserita in RN2000 (le grotte sono Habitat 8310) e tutti i sistemi carsici prossimi alla cava sono Patrimonio Mondiale, non si può ritenere conforme la procedura assunta nel piano territoriale di seguito riportata: *“In caso di intercettazione di ipogei naturali, ne dovrà immediatamente essere data comunicazione all'Ente Parco, al fine di ispezionare, analizzare e mappare l'ipogeo prima di procedere con l'attività estrattiva”*

Essendo compito del Parco conservare i fenomeni carsici spetta al piano territoriale ancora prima di altre norme, stabilire il divieto di modificarli o alterarli.

Se invece resta il testo attuale e non viene confermato il divieto, come purtroppo accade oggi in barba alla legge, i fenomeni carsici vengono distrutti.